

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2017

**D.g.r. 29 dicembre 2016 - n. X/6089**  
**Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008**  
**«Approvazione di criteri e procedure per la redazione e**  
**l'approvazione dei piani di indirizzo forestale», limitatamente**  
**all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- a) l'art. 47 c. 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;
- b) l'art. 47 c. 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;
- c) l'art. 42 c. 6, che stabilisce che i piani di indirizzo individuano e delimitano le aree qualificate bosco;
- d) l'art. 43 c. 4, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa;
- e) l'art. 48 c. 1, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- f) l'art. 48 c. 2, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce;
- g) l'art. 48 c. 3, che dispone che gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assessment forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
- h) l'art. 47 c. 4, che dispone che i piani di indirizzo forestale e le loro varianti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio e che i medesimi piani sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni;
- i) l'art. 47 c. 7, che stabilisce che, al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale;

Vista altresì l'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale;

Visto il regolamento regionale n. 5 del 24 luglio 2007 (Norme Forestali Regionali) e le sue modifiche ed integrazioni;

Considerato che, per il combinato disposto della l.r. 8 luglio 2015 n. 19 e della l.r. 12 ottobre 2015 n. 32, nonché del successivo adeguamento ad esse della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 avvenuto con la l.r. 25 marzo 2016 n. 7, le competenze in materia forestale precedentemente in capo alle Province sono state assunte da Regione Lombardia con decorrenza dal 1° aprile 2016, tranne che per la Provincia di Sondrio;

Vista la d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indiriz-

zo forestale», e in particolare l'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative»;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna che è opportuno apportare modifiche e integrazioni alla predetta d.g.r. VIII/7728/2008 al fine di:

- a) adeguare le procedure amministrative al passaggio delle funzioni amministrative in materia di foreste dalle Province alla Regione dal 1° aprile 2016;
- b) definire le procedure di rettifica, modifica e variante ai piani di indirizzo forestale, con particolare riferimento alle procedure interne a Regione Lombardia;
- c) dettagliare le deroghe alle Norme Forestali Regionali che è possibile concedere ai piani di indirizzo forestale, anche al fine di ricondurle ad un ambito meramente tecnico;
- d) delegare il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura a concedere le deroghe alle Norme Forestali Regionali, ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, nel caso di Piani di Indirizzo Forestale che riguardino il territorio della provincia di Sondrio, al fine di ricondurre a un unico provvedimento la concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali e il parere regionale al Piano di Indirizzo Forestale; nel caso delle richieste di deroghe alle Norme Forestali Regionali che riguardino il restante territorio regionale, le stesse saranno eventualmente concesse con la deliberazione che approva il Piano di Indirizzo Forestale;

Considerato necessario pertanto approvare, in applicazione delle citate disposizioni della l.r. 31/2008, una versione aggiornata delle procedure per l'approvazione dei piani di indirizzo forestale ai sensi dell'art. 47 c. 8 della l.r. 31/2008, modificando e integrando la predetta d.g.r. VIII/7728/2008, limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative»;

Vista la proposta di nuove procedure amministrative per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale, predisposta dalla Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, in collaborazione con gli Uffici Territoriali Regionali, di cui all'allegato 1, composta da 20 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale», limitatamente all'allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative»;

2. di approvare l'allegato 1 «Procedure amministrative» per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale, composto da 20 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di delegare il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura a concedere deroghe tecniche alle Norme Forestali Regionali, ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, nel caso di Piani di Indirizzo Forestale che riguardino il territorio della provincia di Sondrio;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

5. di stabilire che la presente deliberazione entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**CRITERI E PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF)****SOMMARIO****PARTE 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE****1) REDAZIONE DEL PIF DA PARTE DEGLI ENTI FORESTALI**

- 1.1) Possibilità di suddivisione del PIF in "PIF stralcio"
- 1.2) Periodo di validità del piano
- 1.3) Revisione del piano
- 1.4) Criteri tecnici "provinciali"

**2) PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIF**

- 2.1) Incarico per la stesura del PIF
- 2.2) Il pubblico e il pubblico interessato
- 2.3) Adozione del PIF
- 2.4) Concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali.
- 2.5) Parere di Regione Lombardia per i PIF in provincia di Sondrio
- 2.6) Approvazione del PIF
  - 2.6.1) Approvazione da parte della Provincia di Sondrio.
  - 2.6.2) Approvazione da parte di Regione Lombardia.
- 2.7) Interventi correttivi del PIF
  - 2.7.1) Rettifiche del PIF
  - 2.7.2) Modifiche del PIF
  - 2.7.3) Varianti del PIF

**3) DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (ART. 50 C. 6 L.R. 31/2008)**

- 3.1) Le deroghe alle Norme Forestali Regionali: quando sono necessarie
  - 3.1.1) Casi in cui non è richiesta la concessione di deroghe
  - 3.1.2) Deroghe che non possono essere concesse
- 3.2) Richiesta di concessione delle deroghe
- 3.3) Linee guida per la concessione delle deroghe
  - 3.3.1) Parametri alla base delle richieste di deroga
- 3.4) Provvedimento di concessione delle deroghe

**4) NORME TRANSITORIE E FINALI**

- 4.1) Modifica dei confini degli enti forestali
- 4.2) Termini per i procedimenti
- 4.3) Precisazioni sui piani V.A.S.P.
- 4.4) Precisazioni sugli adeguamenti di aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta
- 4.5) Precisazioni sulle verifiche cartografiche
- 4.6) Formato digitale degli elaborati.

**ALLEGATO A RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI****PARTE 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Questa parte fornisce indicazioni relativamente alle procedure tecnico-amministrative per la redazione, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF").

In particolare, le procedure di approvazione del PIF devono considerare non solo gli aspetti relativi al collaudo di un piano forestale, ma devono adeguarsi a quanto previsto per l'approvazione dei piani di settore dei PTCP, in coerenza sia ai disposti generali definiti dalla Regione che alle disposizioni previste da ogni singolo PTC provinciale o dei Parchi regionali. Le presenti procedure pertanto devono essere integrate dalla verifica di quanto ogni singolo strumento provinciale dispone in materia di approvazioni di piani di settore.

**1) REDAZIONE DEL PIF DA PARTE DEGLI ENTI FORESTALI****1.1) Possibilità di suddivisione del PIF in "PIF stralcio"**

I PIF sono redatti dalla Provincia di Sondrio, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di Parchi e da Regione Lombardia sia per il territorio di loro competenza, sia per il territorio delle riserve regionali intercluse. Gli Enti gestori di riserve regionali, infatti, pur con competenza nel settore forestale in base alla l.r. 31/2008, non sono annoverati dalla l.r. stessa fra gli Enti competenti a redigere un PIF.

## Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2017

I PIF sono redatti normalmente congiuntamente per l'intero territorio di competenza, riserve comprese. Tuttavia, è possibile suddividere il Piano in più PIF stralcio, per ambiti territoriali omogenei oppure per argomento (viabilità), secondo le seguenti regole:

- il Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale (di seguito "VASP") può essere redatto anticipatamente rispetto al resto del piano, ma ovviamente deve essere approvato con le medesime procedure del resto del PIF;
- Regione Lombardia può redigere più piani di indirizzo, ognuno dei quali indaga e pianifica il territorio di un Ufficio Territoriale Regionale o un ambito omogeneo (es. pianura irrigua orientale, pianura irrigua occidentale, fascia dei pianalti, zona delle colline moreniche orientali ecc.);
- le Comunità montane che comprendono territori superiori a 30.000 ettari possono redigere più Piani di Indirizzo sulla base di una preliminare indagine che identifichi i diversi ambiti interessati dai singoli piani. In ogni ambito il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell'ente forestale e deve essere vasto almeno 5.000 ha; il territorio di ciascun comune dovrà comunque risultare compreso solo in un singolo PIF;
- i Parchi il cui territorio interessa ambiti paesaggisticamente diversificati (pianura, collina, montagna), possono redigere più piani di indirizzo su aree paesaggisticamente e socio-economicamente omogenee, nelle quali il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell'ente forestale con una superficie minima non inferiore a 2.500 ha;
- i Parchi che possiedono una superficie boscata inferiore ai 1.000 ettari possono convenzionarsi con altro ente (Regione, altro Parco, Comunità montana) per inserire il loro territorio nel PIF di questi ultimi;
- la Provincia di Sondrio può convenzionarsi con la Comunità montana di Sondrio per inserire il territorio del Comune di Sondrio nel PIF di quest'ultima.

Il territorio di ciascun comune deve comunque essere compreso in un unico PIF, salvo ovviamente il caso in cui un comune sia solo in parte compreso in un parco regionale.

Per la redazione dei singoli PIF, gli enti forestali possono avvalersi della collaborazione delle singole amministrazioni comunali, preferibilmente tramite il processo di VAS: fermo restando che la competenza e le decisioni sul PIF rimangono in capo all'ente forestale, l'amministrazione comunale può fornire il suo apporto per analisi, rilievi (soprattutto di dettaglio), documentazioni, proposte, al fine di accelerare la redazione del piano stralcio nel proprio territorio e disporre della necessaria documentazione per il PGT.

Qualora un Ente forestale suddivida il proprio territorio in più PIF stralcio, deve comunque garantire per tutti i piani:

- medesimo obiettivo generale imposto dall'ente forestale
- medesime specifiche tecniche di redazione date dall'ente forestale ad eventuale integrazione degli indirizzi generali dati dal presente documento
- unico regolamento applicativo

### 1.2) Periodo di validità del piano

Il periodo di validità dei PIF può essere, a discrezione dell'ente forestale, compreso fra 10 e 15 anni<sup>1</sup>; la scelta dell'entità temporale di validità del piano deve essere fatta dall'Ente Forestale prima del conferimento d'incarico al tecnico pianificatore al fine di garantire la migliore rispondenza delle scelte pianificatorie al contesto territoriale ed alle sue dinamiche. I PIF relativi al territorio in cui l'ente forestale è Regione hanno validità di 15 anni, salvo diversa decisione motivata della Direzione Generale Agricoltura.

### 1.3) Revisione del piano

L'ente forestale può intraprendere le procedure di revisione del piano, compresa la richiesta di contributi nelle forme di legge, tre anni prima della scadenza dello stesso, al fine di garantire la continuità pianificatoria. I piani scaduti da più di tre anni senza che si sia dato formale incarico di inizio dei lavori di redazione del piano, dovranno essere redatti come piani ex-novo, fermo restando che il contributo regionale, ove previsto, sarà comunque calcolato nella misura prevista per gli aggiornamenti.

### 1.4) Criteri tecnici "provinciali"

Ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano definiscono propri criteri tecnici cui i PIF del territorio provinciale e metropolitano devono attenersi per rendere compatibile il PIF col proprio PTCP e per definire in dettaglio le procedure di adeguamento descritte nel paragrafo 2.7) "Interventi correttivi del PIF".

Nell'ambito di tali criteri, ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano evidenziano gli elementi ed i contenuti che i PIF devono prevedere rispetto ai contenuti dei PTCP (ad es. ambiti di tutela ambientale, rete ecologica), oltre a specifiche tecniche di dettaglio da rispettare nella redazione e restituzione degli elaborati, necessarie alla composizione di tutti i PIF a livello provinciale, o di città metropolitana, che insieme costituiranno specifico Piano di Settore del PTCP.

Tali criteri tecnici possono disciplinare la sola parte avente ricadute territoriali e paesistiche del PIF, al fine di facilitarne il raccordo con il PTCP, omettendo qualsiasi alterazione dei contenuti strettamente selvicolturali, di competenza regionale.

Tali criteri definiscono anche le procedure di presa d'atto dei PIF come piano di settore del PTCP.

## 2) PROCEDURE PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIF

Le procedure per la redazione dei PIF seguono lo schema metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e successive modifiche ed integrazioni.

Le procedure sono dettagliate dall'allegato 1e "Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) - Piano di Indirizzo Forestale" della d.g.r. n. 9/761/2010 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS - Art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. VIII/351/2007)<sup>2</sup>.

Si ritiene opportuno tuttavia integrare lo schema prescritto con ulteriori indicazioni relative al rapporto tra gli Enti coinvolti nel processo di redazione ed approvazione dei PIF, in particolare per gli aspetti legati alle attività selvicolturali ed alla trasformazione del bosco.

<sup>1</sup> Vedi articolo 47 c. 4 della l.r. 31/2008

<sup>2</sup> Ovviamente è necessario adeguare l'allegato 1e alle modifiche e integrazioni apportate alla l.r. 31/2008 in merito alla competenza in materia forestale.

Al paragrafo 3 sono definite le procedure interne a Regione Lombardia e le regole per la concessione, previste dall'art. 50 della l.r. 31/2008, di deroghe alle Norme Forestali Regionali (paragrafo 4).

### 2.1) Incarico per la stesura del PIF

Il PIF può essere redatto da un singolo professionista (dottore agronomo o dottore forestale) o meglio da un gruppo di lavoro multidisciplinare il cui capofila, che deve integrare le varie prestazioni specialistiche, deve essere un dottore agronomo o forestale. In questo caso, possono risultare utili le figure professionali del naturalista e dell'urbanista.

L'ente forestale committente della redazione del PIF (nonché autorità procedente della VAS) procede all'individuazione del tecnico pianificatore ed all'assegnazione dell'incarico, conferito seguendo le procedure previste dalla normativa vigente ed a seguito di sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico (contratto).

Il disciplinare d'incarico costituisce il piano di lavoro, concordato fra i diversi soggetti coinvolti nella stesura, ed è il quadro di riferimento, sia di ordine contenutistico sia metodologico, per lo sviluppo della redazione del PIF. Nel caso si manifestassero esigenze particolari durante la fase di redazione, il disciplinare dovrà prevedere la possibilità di apportare modifiche o integrazioni sui contenuti e sui metodi di lavoro, che dovranno essere concordati tra le parti.

Qualora non operi con proprio personale qualificato, l'ente forestale committente, al fine di individuare il professionista incaricato, procede alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano, sul sito internet e sull'albo pretorio degli Enti territorialmente interessati.

L'avviso dovrà essere accompagnato da una breve relazione tecnica, predisposta a cura dell'ente forestale committente, che descriva a grandi linee:

- l'estensione delle superfici coinvolte dal PIF e in particolare quelle forestali;
- il tipo di proprietà interessato dalla pianificazione e la diffusione di boschi soggetti ad uso civico;
- le aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela (Parchi, Riserve naturali, siti di interesse comunitario, ecc.);
- le varie forme di pianificazione già esistente (presenza di proprietà interessate da piani di assestamento vigenti, ecc.);
- l'inquadramento ecologico-funzionale delle risorse forestali con indicazione delle tendenze evolutive o delle pressioni in atto;
- i riferimenti di indirizzo e orientamento a cui il PIF si attiene (criteri regionali, criteri tecnici provinciali, le linee di indirizzo selvicolturale e orientamenti progettuali del piano come da indicazione dell'Ente committente);
- i contenuti tecnici del PIF, quali rilievi, studi o cartografie particolari.

### 2.2) Il pubblico e il pubblico interessato

Fra il pubblico che dev'essere interessato dal processo di VAS vi sono:

- l'Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia;
- l'Associazione Regionale dei Consorzi Forestali;
- l'Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti fondiari per la Lombardia;
- le principali Associazioni di categoria agricole;
- le principali Associazioni di produttori agricoli;
- le principali Associazioni ambientaliste.

### 2.3) Adozione del PIF

Con l'adozione:

1. i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti;
2. gli indirizzi selvicolturali diventano vincolanti per l'approvazione di progetti relativi ad interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco e di progetti di bandi, finanziati con fondi pubblici, che prevedono l'obbligo di rispetto delle previsioni o prescrizioni dei PIF.

### 2.4) Concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali.

Qualora col PIF siano richieste deroghe alle Norme Forestali Regionali (NFR), lo stesso viene trasmesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008.

La trasmissione deve avvenire contestualmente alla richiesta:

- del parere obbligatorio della Regione Lombardia, nel caso dei PIF che riguardano territori in Provincia di Sondrio (vedi paragrafo successivo);
- di approvazione da parte di Regione Lombardia, negli altri casi.

Per le modalità di dettaglio si rimanda al successivo paragrafo 3.

### 2.5) Parere di Regione Lombardia per i PIF in provincia di Sondrio

Nel caso di territori in provincia di Sondrio, il PIF viene trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura per il parere vincolante previsto dalla l.r. 31/2008, art. 47, comma 4.

Il parere è reso con decreto del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura nei tempi indicati al paragrafo 4.2, che è il Responsabile del procedimento e si avvale per l'istruttoria di un funzionario tecnico.

Il funzionario valuterà la proposta di PIF nella sua interezza e **in particolare** valuterà la completezza e la conformità normativa dei seguenti aspetti:

- inclusione nel PIF del territorio delle riserve naturali regionali;
- coerenza interna del PIF, evitando in particolare contraddizioni fra la parte di analisi, la parte di pianificazione e il regolamento

## Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2017

attuativo;

- chiara motivazione delle scelte pianificatorie effettuate;
- chiara delimitazione cartografica del bosco, che dovrà comprendere anche gli imboschimenti recenti;
- utilizzo delle tipologie forestali definite da Regione Lombardia, con relativi codici e voci di legenda;
- chiara delimitazione cartografica e motivazione delle eventuali superfici vegetali irrilevanti di cui all'art. 14 d.g.r. 2024/2006;
- chiara delimitazione cartografica dei boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 17 RD 3267/1923) e dei "boschi da seme";
- chiara delimitazione cartografica delle superfici boscate non trasformabili, di quelle suscettibili di trasformazione ordinaria e di quelle suscettibili di trasformazioni speciali, anche nel rispetto della d.g.r. 657/2005 e s.m.i.;
- pieno rispetto dei criteri e delle procedure per individuare le superfici suscettibili di trasformazione, come indicato nella parte 2, capitolo 4.3 e relativi sottoparagrafi;
- chiara indicazione del limite massimo di superficie trasformabile per finalità agricole e soprattutto urbanistiche;
- chiara indicazione e motivazione degli interventi, delle attività selvicolturali e dei PAF da reggere che il PIF indica come prioritari per l'erogazione di contributi pubblici e per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'art. 61 della l.r. 31/2008 (parte 2, paragrafo 4.9);
- chiara indicazione e motivazione delle deroghe alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007) proposte dal piano;
- chiara indicazione e motivazione di quali debbano essere gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, evitando di comprendervi interventi configurabili come tagli di utilizzazione o interventi palesemente di scarsa o nulla utilità per il soprassuolo;
- mancata modifica dei costi di compensazione e della soglia oltre la quale è necessario effettuare interventi compensativi, salvo quanto permesso dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. (vedi parte I, paragrafo 2.1.4);
- istituzione, se mancante, dell'albo delle opportunità di compensazione previsto dalla d.g.r. 675/2005.

## 2.6) Approvazione del PIF

L'approvazione del PIF è di competenza della Provincia di Sondrio nel caso di PIF che riguardino territori in tale provincia e di Regione Lombardia nel restante territorio.

L'ente committente trasmette il PIF (in forma cartacea e digitale) completo della documentazione scaturita dal processo di VAS e dei pareri obbligatori all'ente competente prima indicato. Nel caso di Regione Lombardia, il PIF deve essere inviato all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Regione Lombardia competente per la maggior parte del territorio boscato assoggettato al piano e, per conoscenza, agli altri UTR eventualmente interessati per territorio e alla Direzione Generale Agricoltura. Una copia cartacea e una copia della documentazione in formato digitale, nei formati indicati al paragrafo 4.6, deve essere inviata sia all'UTR che svolge l'istruttoria, sia a tutti gli Uffici regionali in indirizzo.

L'ente competente approva il PIF, verificando la coerenza dei pareri espressi previsti e verificando il raccordo della cartografia digitale con quello delle aree limitrofe, evitando sovrapposizioni, spazi vuoti e incongruenze nelle zone di confine. In particolare, in base all'iter di approvazione già seguito dal PIF, si dovrà verificare la presenza del parere degli enti competenti e verificare direttamente la coerenza del PIF rispetto a:

- previsioni e contenuti del PTCP e del PTC dell'eventuale parco regionale;
- delimitazione cartografica del bosco;
- attribuzione attitudini potenziali e destinazioni funzionali;
- trasformabilità del bosco.

L'approvazione del PIF ai sensi della l.r. 31/2008 art. 47 comma 4, ha effetti relativamente a:

- procedura di VAS di cui alla l.r. 12/2005 art. 4;
- entrata in vigore delle deroghe alle Norme Forestali Regionali di cui al r.r. 5/2007;
- PTC provinciale come Piano di Settore ai sensi della l.r. 31/2008, art. 48, comma 2;
- Piano di Settore Boschi dei PTC dei Parchi regionali ai sensi della l.r. 31/2008, art. 48, comma 4.

Al termine della procedura di VAS, il PIF è pubblicato sul sito internet della Provincia e dell'Ente committente per tutto il periodo di validità del piano stesso.

### 2.6.1) Approvazione da parte della Provincia di Sondrio.

I piani che riguardano il territorio della provincia di Sondrio sono approvati con deliberazione del Consiglio provinciale di Sondrio, secondo l'iter riportato al paragrafo successivo.

### 2.6.2) Approvazione da parte di Regione Lombardia.

Nel territorio regionale non compreso in provincia di Sondrio, il PIF è approvato da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale.

L'istruttoria del PIF è affidata all'Ufficio Territoriale Regionale nelle cui province di competenza ricade la maggior parte di territorio boscato soggetto a PIF, in stretta collaborazione con la Direzione Generale Agricoltura e degli altri UTR eventualmente interessati territorialmente. L'istruttoria si svolge attraverso il confronto con l'Ente forestale proponente.

Il dirigente della Struttura con competenze forestali della Direzione Generale Agricoltura è il Responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda le verifiche che l'UTR deve effettuare, si richiama quanto riportato nel precedente paragrafo 2.5). I tempi del procedimento sono fissati nel paragrafo 4.2.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, l'UTR, tramite PEC, ne chiede la trasmissione all'Ente che propone il PIF, il quale, sempre tramite PEC, deve inviare quanto richiesto entro il termine stabilito dall'UTR che dispone anche l'interruzione dei termini del procedimento.

Al termine di questa fase istruttoria, il Dirigente dell'UTR trasmette via PEC le eventuali proposte di modifica al PIF all'Ente che ha inviato la proposta di PIF che, entro 20 giorni, può presentare al Dirigente dell'UTR e, per conoscenza, al dirigente responsabile del procedimento, tramite PEC, osservazioni motivate eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato redige una proposta di verbale finale di istruttoria, che tenga conto delle eventuali osservazioni. Il dirigente della Struttura agricoltura, foreste, caccia e pesca dell'UTR trasmette via pec gli esiti istruttori, adeguatamente motivati, nonché il PIF comprensivo delle eventuali modifiche e integrazioni scaturite dall'istruttoria, al Responsabile del procedimento, il quale cura successivamente la proposta di deliberazione in Giunta necessaria all'approvazione del PIF.

La Direzione Generale agricoltura cura la trasmissione del provvedimento di approvazione del PIF approvato alla Provincia di cui lo stesso è piano di settore del relativo PTCP.

## 2.7) Interventi correttivi del PIF

Il regolamento del PIF deve riportare e se del caso dettagliare le procedure di "rettifica", "modifica" o "variante" al PIF stesso:

- **Rettifiche:** correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità;
- **Modifiche:** correzioni discrezionali ma prive di effetti significativi sull'ambiente e pertanto esonerate dalla VAS;
- **Varianti:** correzioni discrezionali sottoposte a VAS.

### 2.7.1) Rettifiche del PIF

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

- 1) **meri errori materiali di rilievo** (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
- 2) **modifiche normative** che comportano la necessità di aggiornamento della tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
- 3) **cambi di destinazione d'uso** già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto ecc.);
- 4) **previsioni e dati contenuti in PAF** già approvati<sup>3</sup> e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza
- 5) **proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta** indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei presenti Criteri, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
- 6) **proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT** indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei presenti Criteri.

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF è resa, dal competente ente forestale, nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4.

Le rettifiche, che in quanto atti vincolati sono escluse da VAS, sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) dell'ente forestale che gestisce il PIF (Comunità montana, parco) su proposta tecnica dell'ente forestale competente territorialmente e vanno comunicate alla Provincia, all'Ufficio Territoriale Regionale e, periodicamente, anche alla Direzione Generale Agricoltura di Regione per l'aggiornamento dei dati cartografici. Nel caso in cui l'ente forestale è Regione Lombardia, la rettifica è approvata con decreto del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale.

### 2.7.2) Modifiche del PIF

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonerazione può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con deliberazione di Giunta dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

Il regolamento del PIF elenca le correzioni che è possibile apportare con la procedura di "modifica".

A titolo di esempio, si elencano alcune correzioni che rientrano fra le "modifiche":

- 1) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
- 2) la correzioni di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
- 3) modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
- 4) recepimento delle misure di conservazione dei siti natura 2000.

L'ente forestale acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia, reso con nota del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, che può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Territoriale Regionale di competenza. La modifica è approvata con deliberazione di Giunta dell'Ente forestale che gestisce il PIF o, nei parchi, dal Consiglio di gestione, salvo diversa previsione nello Statuto. Nel caso dei PIF gestiti da Regione Lombardia, la modifica è approvata con deliberazione di Giunta regionale.

I provvedimenti finali di modifica vanno trasmessi, secondo competenza, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale Regionale a cura dell'Ente forestale che gestisce il PIF.

### 2.7.3) Varianti del PIF

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate, secondo competenza:

- dalla Provincia di Sondrio, previo parere regionale (con decreto della competente Struttura della direzione generale Agricoltura);

3 I Piani di Assesamento Forestale sono esonerati dalla VAS ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c bis del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2017

- da Regione Lombardia (con deliberazione di Giunta regionale).

Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS.

Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

### 3) DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (ART. 50 C. 6 L.R. 31/2008)

Ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, i piani forestali (PAF e PIF) possono prevedere norme in deroga al r.r. 5/2007 previo esplicito parere favorevole reso mediante deliberazione di Giunta regionale, in mancanza del quale eventuali difformi previsioni o prescrizioni non sono cogenti.

#### 3.1) Le deroghe alle Norme Forestali Regionali: quando sono necessarie

Si evidenzia che le deroghe sono necessarie qualora si intenda:

- permettere attività selvicolturali vietate dal r.r. 5/2007 (es. effettuare tagli di utilizzazione in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo stabilito dalle NFR);
- prevedere sanzioni per norme più restrittive rispetto a quelle contenute nel r.r. 5/2007.

Già inoltre ricordare che «*Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali*» (art. 50 c. 4 l.r. 31/2008) e ovviamente alle deroghe concesse ai sensi di legge dai PAF o dai PIF. Ne consegue che altri strumenti non possono prevedere norme in deroga alle NFR. In particolare, non possono prevedere deroghe alle NFR i piani di gestione dei siti natura 2000, strumenti peraltro facoltativi in base alla normativa comunitaria<sup>4</sup> e statale, il cui compito – qualora presenti – è individuare le misure di conservazione e gli interventi da sottoporre a Valutazione di Incidenza o a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza. Tuttavia, nel proporre le deroghe alle NFR, si dovrà tener conto delle necessità che emergono dai piani di gestione di aree protette e delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000, in ottemperanza dell'art. 6, p. 1, della direttiva CEE 1992/43, che prevede che per i Siti Natura 2000 vi siano «*opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*». Pertanto, se si ritiene che il mancato rispetto delle misure di conservazione dei siti natura 2000 sia sanzionabile ai sensi dell'art. 61 della l.r. 31/2008, è necessario che la Giunta regionale conceda formale deroga alle Norme Forestali Regionali.

#### 3.1.1) Casi in cui non è richiesta la concessione di deroga

Non è necessaria la richiesta di deroga nei casi in cui il r.r. 5/2007 già assegna esplicitamente la facoltà al PIF di stabilire proprie regole, ossia:

- possibilità di conversione da fustaia a ceduo in particolari stazioni (art. 23 c. 2);
- deroga all'obbligo di gestire a fustaia alcune neoformazioni e i nuovi boschi di impianto (art. 23 c. 3);
- modifiche ad alcune prescrizioni sul taglio a raso delle fustaie (art. 39 c. 4);
- modifica della stagione silvana nelle aree protette (art. 47 c. 3);
- modifica ad alcune prescrizioni per la creazione di nuovi boschi (art. 49 c. 2);
- modifica dell'elenco delle specie autoctone utilizzabili (art. 51 c. 2);
- modifica ad alcune prescrizioni per i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 62, c. 2);
- modifica ad alcune modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti boschivi soggetti a uso civico (art. 75 bis c. 1).

Nei predetti casi, pertanto, i PIF possono prevedere norme differenti da quelle contenute nel r.r. 5/2007 e in caso di inadempimento a quanto disposto dal PIF approvato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008 anche in assenza di formale concessione di deroga ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

#### 3.1.2) Deroghe che non possono essere concesse

Il PIF non può:

- derogare alle indicazioni tecniche o procedurali stabilite nella l.r. 31/2008 (es. non è possibile eliminare l'obbligo del rilascio di alberi destinati all'invecchiamento a tempo indefinito, in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 50, c. 5, lettera d) della l.r. 31/2008);
- derogare alle procedure amministrative previste dalle Norme Forestali Regionali: in particolare il PIF non può prevedere ulteriori o diversi allegati rispetto a quelli previsti dal r.r. 5/2007, né modificare la superficie oltre la quale gli allegati devono essere chiesti, né limitare o modificare le modalità di presentazione delle istanze, che deve sempre avvenire attraverso la procedura informatizzata prevista dall'art. 11 del regolamento in parola (SITaB);
- modificare le procedure gestite dal SITaB;
- proporre modifiche solo allo scopo di precisare passaggi che, a giudizio dell'ente richiedente, si configurerebbero come imprecisi o male interpretabili.

#### 3.2) Richiesta di concessione delle deroghe

Nella richiesta, l'ente forestale invia a Regione Lombardia un prospetto riepilogativo di confronto fra il testo vigente delle "Norme Forestali Regionali" e le modifiche o integrazioni proposte, utilizzando il modello riportato in Allegato A, nonché il testo risultante delle "Norme Forestali Regionali".

Ogni richiesta deve essere adeguatamente motivata.

<sup>4</sup> Direttiva CEE 1992/43, art. 6, p. 1: «*Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti*». Pertanto, vi è l'obbligo di prevedere le "misure di conservazione" e le "misure regolamentari, amministrative o contrattuali", le quali possono essere definite anche in piani diversi dai piani di gestione dei siti natura 2000, che sono anzi da prevedere "all'occorrenza". Per questo, l'art. 47, c. 7 bis della l.r. 31/2008 dispone: «*Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assetto forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*». Vedasi anche la pubblicazione: «*La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*» scaricabile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision\\_of\\_art6\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf) e la pubblicazione «*Natura 2000 e foreste: sfide ed opportunità*», anch'essa scaricabile da internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf)

### 3.3) Linee guida per la concessione delle deroghe

#### 3.3.1) Parametri alla base delle richieste di deroga

Sotto il profilo di merito, si devono tenere in considerazione alcuni aspetti per decidere di proporre o meno deroghe alle Norme Forestali Regionali. Di seguito si indicano gli aspetti più salienti:

- 1) In Lombardia sono presentate ogni anno fra le 22.000 e le 24.000 "denunce" di taglio, riferite a quasi 600.000 mc di materiale legnoso. Tuttavia, analizzando i dati ormai disponibili dal 1° marzo 2011, si vede che la maggior parte delle "denunce" è presentata da persone fisiche o piccole aziende agricole ed è relativa a quantitativi più o meno modesti. Ad esempio, solo il 40% delle "denunce" riguarda una superficie di taglio superiore a 2.000 mq, ma in questi interventi si taglia quasi l'80% della massa legnosa e si percorre oltre il 95% dei boschi interessati da operazioni di taglio. Le imprese boschive, i consorzi forestali e gli enti pubblici effettuano in prevalenza tagli su superfici superiori a 2.000 mq. Imprese agricole e soprattutto singoli cittadini, invece, eseguono perlopiù tagli di dimensioni inferiori. Tutto ciò significa che, per gli Enti forestali, introdurre deroghe con effetto su tutte le "denunce", soprattutto se il rispetto della deroga richiedesse di fatto un sopralluogo in bosco, costituirebbe un grande dispendio economico, con un beneficio piuttosto limitato: più utile sarebbe semmai concentrarsi su un numero relativamente limitato di interventi di maggiori dimensioni o comunque sugli interventi messi in pratica dalle imprese boschive, consorzi ed enti pubblici.
- 2) Circa l'85% delle "denunce" di taglio sono formalmente una SCIA, immediatamente esecutiva, mentre il restante 15% sono richieste di autorizzazione, soggette a "silenzio assenso" in caso di mancata risposta entro 45 giorni dalla presentazione. Quest'ultima procedura è limitata quasi esclusivamente alle aree protette. Di conseguenza, le possibilità pratiche di impartire prescrizioni prima dell'inizio dei lavori di taglio sono scarse;
- 3) Fra i contenuti del PIF vi è la definizione dei così detti "indirizzi selvicolturali", che prevedono indicazioni tecniche molto dettagliate a seconda dei tipi forestali, della funzione prevalente del bosco e della natura dei suoli. Si tratta di indicazioni molto articolate, adatte a professionisti del settore ma poco comprensibili per un'azienda agricola o un privato cittadino che deve tagliare qualche tronco per un po' di legna da ardere.

Per questi motivi, si ritiene che non sia opportuno che gli "indirizzi selvicolturali" diventino cogenti per tutti gli interventi di taglio, ma solo per alcune situazioni, dove la professionalità degli operatori o la presenza di tecnici del settore permette di comprendere e valorizzare gli "indirizzi selvicolturali" stessi.

Pertanto, è bene che le deroghe alle NFR:

- 1) siano proposte solo per rendere cogenti gli "indirizzi selvicolturali" nei casi di tagli seguiti da tecnici o nel caso di grandi tagli o eseguiti da imprese boschive e consorzi forestali;
- 2) negli altri casi (ossia per la maggior parte dei tagli eseguiti da agricoltori e privati cittadini), siano proposte solo in via eccezionale, ad esempio per chiedere semplici modifiche facilmente comunicabili a tutti (esempio: alzare il numero minimo di matricine dei castagneti da 50 a 90).

Nel caso 1), gli interventi in cui rendere cogenti gli "indirizzi selvicolturali" dovrebbero essere i seguenti:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 delle NFR, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 delle NFR;
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2 delle NFR;
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis delle NFR (tagli superiori a un ettaro);
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter delle NFR;
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 delle NFR o dell'art. 27 c. 2 bis delle NFR.

Complessivamente, le otto casistiche qui elencate raggruppano un numero relativamente basso di "denunce" (circa un quarto del totale), ma portate a termine su superfici significative (circa il 60% della massa legnosa tagliata e della superficie percorsa dal taglio), col coinvolgimento di personale tecnico qualificato.

Rendendo cogenti gli "indirizzi selvicolturali" nei predetti casi, sarà possibile:

- migliorare l'utilizzo dei fondi pubblici, che verranno utilizzati per un reale miglioramento dei boschi;
- evitare o quantomeno ridurre al minimo i casi di grandi tagli fatti male, che vengono strumentalizzati sulla stampa e su internet;
- puntare più in generale a una effettiva valorizzazione della risorsa legno in bosco.

Giova evidenziare che, nei casi in cui il taglio sia eseguito da agricoltori o privati senza obbligo di supporto tecnico (ossia la grande maggioranza dei casi), gli "indirizzi selvicolturali" anche se non diventano cogenti potranno essere apprezzati come raccomandazioni tecniche per meglio valorizzare il proprio bosco.

Nel caso 2), le deroghe devono essere limitate e chiare. Queste deroghe possono riguardare l'intero territorio assoggettato a PIF o solo parte di esso (es. solo i Siti Natura 2000, le riserve o i parchi naturali).

#### 3.4) Provvedimento di concessione delle deroghe

L'istruttoria delle richieste di deroga alle "Norme Forestali Regionali" è di competenza della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, che si avvale della collaborazione del competente Ufficio Territoriale Regionale. La competente struttura della Direzione Generale Agricoltura propone la deliberazione, il cui iter deve concludersi nei tempi stabiliti al paragrafo 4.2.

Le deroghe alle NFR sono concesse:

- con la deliberazione di Giunta regionale di approvazione del PIF, nel caso in cui l'ente competente per l'approvazione sia Regione Lombardia;
- con decreto del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, tramite il provvedimento di espressione del parere obbligatorio sul PIF, nel caso in cui l'ente competente per l'approvazione sia la Provincia di Sondrio.

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2017

Le deroghe concesse sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito internet regionale e il loro mancato rispetto è sanzionato nei modi previsti dall'art. 61 della l.r. 31/2008.

#### 4) NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualora la Giunta regionale apporti modifiche o integrazioni ai criteri di redazione, un PIF adottato ma non ancora approvato può completare l'iter in base ai criteri esistenti al momento di conferimento dell'incarico.

Il PIF adottato ma non ancora approvato deve tuttavia adeguarsi a intercorse modifiche o integrazioni normative, salvo a quelle che, riguardando la definizione di bosco, comportino la necessità di nuovi rilievi. In quest'ultimo caso, durante la fase di gestione del piano, l'ente competente porterà modifiche alle tavole secondo le procedure riportate al paragrafo 2.7) "Interventi correttivi del PIF".

##### 4.1) Modifica dei confini degli enti forestali

Qualora, a seguito del mutamento dei confini del territorio di un ente forestale, alcune aree dovessero passare dalla giurisdizione di un ente forestale a un altro, il nuovo ente, sentita Regione Lombardia e le Province competenti, apporterà le necessarie correzioni riguardanti le nuove aree, seguendo le procedure indicate al paragrafo 2.7.

##### 4.2) Termini per i procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti sono i seguenti (decorrenza - ove occorre - dalla presentazione della proposta di PIF completa di tutti gli allegati):

- a) Il provvedimento concernente le deroghe alle Norme Forestali Regionali deve essere emesso entro novanta giorni dalla richiesta; se le deroghe fossero richieste in occasione della richiesta di approvazione in Regione, i termini sono quelli del punto d);
- b) Il parere di Regione Lombardia, per i PIF in provincia di Sondrio, deve essere reso entro sessanta giorni dall'approvazione della d.g.r. concernente la concessione di deroghe alle Norme Forestali Regionali o, in caso di mancata richiesta di deroghe, dalla richiesta di parere;
- c) L'istruttoria dell'UTR, in caso di richiesta di approvazione del PIF, deve concludersi entro centoventi giorni dalla richiesta, con l'invio alla DG Agricoltura degli esiti istruttori;
- d) L'approvazione del PIF deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli esiti istruttori da parte dell'UTR alla Direzione Generale Agricoltura;
- e) Il parere regionale, in caso di richiesta di "modifica" al PIF, deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Durante l'istruttoria possono essere chieste all'ente che ha predisposto il PIF integrazioni o correzione dei testi e degli elaborati o l'eliminazione di vizi riscontrati. Tale richiesta sospende i termini del procedimento fino alla ricezione degli elementi richiesti.

Se l'ente che ha redatto il PIF non presenta entro il termine assegnato le documentazioni o le integrazioni richieste o non provvede ad eliminare i vizi riscontrati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento si conclude con un provvedimento di non accoglimento.

##### 4.3) Precisazioni sui piani V.A.S.P.

Il Piano della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale è parte integrante del PIF (art. 59 c. 2 l.r. 31/2008) e pertanto ogni cambiamento del Piano V.A.S.P. deve seguire le procedure del PIF e quanto riportato a proposito di correzioni.

Il parere espresso da Regione Lombardia (per i PIF in provincia di Sondrio) o l'approvazione (nei casi restanti) costituisce la così detta "validazione" (d.g.r. 7/10416/2003) del piano V.A.S.P.

L'invio del piano V.A.S.P. in Regione deve essere accompagnato dall'inserimento o dalla modifica dei tracciati nell'applicativo "SIVASP". Regione Lombardia, contestualmente al parere, "validerà" o meno le strade nell'applicativo "SIVASP".

##### 4.4) Precisazioni sugli adeguamenti di aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta

La procedura per le proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei presenti Criteri, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF e per le proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, dei presenti Criteri, riportate al paragrafo 2.7.1, sono le seguenti.

Il Comune richiedente dovrà redigere un'apposita previsione motivata con allegata relazione contenente:

- la valutazione di possibili alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione, con particolare riferimento alla coerenza con il P.T.C.P. ed alle aree non destinate all'agricoltura, come classificate dai P.G.T., a valle dell'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Piano territoriale di coordinamento provinciale;
- la perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- una relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi dal PIF.

##### 4.5) Precisazioni sulle verifiche cartografiche

Regione Lombardia provvede alla mosaicatura delle principali tavole di tutti i PIF redatti e pubblica gli strati nel Geoportale della Lombardia. A tal fine, gli uffici regionali si possono avvalere della collaborazione di ERSAF.

##### 4.6) Formato digitale degli elaborati.

Testi: i file contenenti testi devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia in formato con estensione: .docx, .doc, .odt, .rft, .txt o .mcw

Tabelle e dati: i file contenenti tabelle e dati devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia con estensione: .xlsx, .xls, .ods, .mdb, .dbf.

Dati geografici e tavole: i file contenenti tabelle e dati devono essere consegnati sia in formato .pdf che in formato libero "editabile", ossia in formato "ESRI Shapefile".

Le tavole dei PIF devono essere prodotte in formato vettoriale nel sistema geografico di riferimento adottato a livello nazionale (DPCM del 10 novembre 2011) in UTM-WGS84/32N.

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura fornisce ulteriori indicazioni sui formati digitali e le regole topologiche da utilizzare per la redazione dei PIF e per l'invio a Regione degli elaborati di piano, anche già in redazione, e le divulga mediante comunicazione agli Enti interessati, agli Ordini professionali e attraverso il sito internet regionale.

## Allegato A RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI

### RICHIESTA DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DI .....

PROPOSTE DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DI .....		
Versione vigente del r.r. 5/2007	Proposta di deroga dall'Ente forestale	NOTE e MOTIVAZIONI
<i>Comma</i> Art..	<i>Comma</i> Art.	